

Prot. n° 73845

Data 22-06-2020

Ai Dirigenti Medici dei Servizi afferenti al SIAV

loro sede

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

**Oggetto: La valutazione igienico sanitaria dei progetti edilizi.
Applicazione della normativa vigente e linee guida operative.**

Pervengono frequentemente da parte della Amministrazione Comunale richieste di parere igienico sanitario relativo a svariate tipologie di intervento edilizio compreso l'ambito residenziale.

Con la presente si specifica che, alla luce della normativa urbanistico edilizia vigente (art. 20.1 del T.U. Edilizia - DPR 380/01, recepito dalla L.R. 16/16) e delle norme di semplificazione amministrativa, gli ambiti di valenza procedurale del parere igienico sanitario sono stati ridimensionati, tanto che, ai fini dell'acquisizione del Titolo Abilitativo Edilizio, è obbligatorio per i progettisti compilare esclusivamente una dettagliata relazione sottoforma di autocertificazione igienico sanitaria.

Al fine di assicurare una efficace azione di gestione del processo edilizio, si indicano di seguito i criteri che sottendono la citata autocertificazione igienico sanitaria:

- (a) Gli interventi di edilizia residenziale e le abitazioni oggetto di sanatoria allaccio alle reti comunali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami.
- (b) Gli interventi edilizi relativi ad uffici, a studi professionali ed ai locali commerciali con esclusione dei laboratori, della somministrazione al pubblico, delle farmacie e delle attività di servizio come locali di acconciatura ed estetica ed inoltre con esclusione degli immobili ad uso scolastico, sportivo, ricettivo, assistenziale, sanitario. Studi medici ed odontoiatrici possono essere autocertificati purché l'immobile oggetto di intervento sia dotato di abitabilità.
- (c) Non sono soggetti all'obbligo del parere igienico edilizio le attività di bed & breakfast in applicazione della Circ. Dip. Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 15 gennaio 2004, n. 2.
- (d) Per gli interventi relativi alle tipologie impiantistiche di cui al DM 37/08, compresi impianti di ventilazione, canne fumarie e di esalazione, dovrà essere applicato il percorso istruttorio di autocertificazione delineato dagli artt 5, 7, 9 e 11 del citato Decreto. Si specifica che, a tutela della salute dei residenti, dei lavoratori e degli utenti, nel progetto depositato degli impianti di smaltimento degli aeriformi dovranno essere indicati i dispositivi di filtraggio o i sistemi posti in essere per abbattere le eventuali fonti di inconveniente (gas, odori, particolato, grasso, calore, ecc.).
- (e) Per le attività che generano rumore contenuto, elencate nell'allegato 2 del DPR 227/11, si applicano le procedure di semplificazione amministrativa fissate dall'art. 4 commi 1 e 2 del citato Decreto.
- (f) Per le attività che comportano livelli elevati di emissione di rumore o di diffusione sonora o musicale, oltre
 - * all'acquisizione del Titolo Abilitativo Edilizio (DPR 380/01),
 - * all'applicazione delle procedure semplificate per lo svolgimento delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo relative all'impatto

